

COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI COSTITUZIONALI ED ISTITUZIONALI; PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; AFFARI INTERNI, PROTEZIONE CIVILE, RAPPORTI CON LE GIUNTE DI CASTELLO; GIUSTIZIA; ISTRUZIONE, CULTURA, BENI CULTURALI, UNIVERSITÀ E RICERCA SCIENTIFICA

Mercoledì 22 ottobre, mattina

La Commissione Affari Costituzionali e Istituzionali prosegue l'esame in sede referente del progetto di legge sull'Indicatore della Condizione Economica per l'Equità (ICEE).

L'articolo 9 ("Indicatore della condizione economica per equità") viene approvato insieme ad un emendamento condiviso da tutte le forze politiche che sostituisce il riferimento al regolamento del Congresso di Stato con quello al decreto delegato, garantendo così un maggiore passaggio consiliare nelle fasi attuative.

L'articolo 10 sull'ICEE corrente e l'articolo 11 relativo alle prestazioni residenziali vengono entrambi approvati, ma il confronto si concentra sulle modalità di regolazione e sull'intervento della "rete di solidarietà familiare". D-ML ottiene l'approvazione di un emendamento che conferma il passaggio dal regolamento al decreto delegato, coerentemente con quanto già stabilito in altri articoli. Respinto un emendamento di Rete che chiedeva di precisare per decreto il ruolo della famiglia nei casi di insufficienza economica dell'assistito. Pur condividendo l'obiettivo di responsabilizzare la famiglia, la Segreteria di Stato e i gruppi di maggioranza ritengono che la formulazione proposta da Rete rischi di restringere eccessivamente il campo di applicazione, mentre la legge deve favorire una responsabilità diffusa e continuativa.

Il dibattito prosegue sull'articolo 12, relativo alla dichiarazione reddituale e patrimoniale. Gli emendamenti di Rete, volti a introdurre il concetto di dichiarazione "precompilata" e a rendere obbligatoria la presentazione in via telematica, vengono respinti. Rete sostiene che, poiché la Pubblica Amministrazione già possiede gran parte dei dati anagrafici e patrimoniali dei cittadini, sia logico che il sistema li precompili per ridurre errori e burocrazia. La maggioranza replica che l'ICEE deve rimanere una dichiarazione di responsabilità personale, dove il cittadino convalida e si assume la paternità dei dati, pur con il supporto informatico dello Stato. Viene inoltre richiamata la necessità di mantenere una modalità non esclusivamente telematica, per garantire l'accesso anche a chi ha difficoltà con gli strumenti digitali, in particolare gli anziani. L'attenzione dell'Aula si concentra poi sul comma 5. Il dibattito si apre con l'approvazione di un emendamento governativo che introduce correzioni tecniche al testo. Le opposizioni insistono sull'importanza di mantenere il controllo parlamentare sui provvedimenti attuativi e solleva il tema dell'impatto che la futura riforma dell'IGR, con il passaggio da deduzioni a detrazioni, potrebbe avere sulla coerenza dell'ICEE. La maggioranza riconosce la complessità della questione ma mantiene la linea che la legge debba essere approvata sulla base della normativa vigente, con eventuali adeguamenti tecnici futuri tramite decreto. Nel confronto emerge inoltre la questione della valutazione delle partecipazioni societarie ai fini del calcolo dell'indicatore economico. A seguito di una sospensione dei lavori, viene concordato e approvato un emendamento condiviso da tutti i gruppi che modifica il comma 5, lettera C.1, dell'articolo 12, stabilendo che le spese documentate per assistenza personale nell'ambito familiare siano individuate mediante decreto delegato, eliminando il vincolo temporale previsto in precedenza.

I lavori proseguono con l'esame degli articoli 13 e 14 ("Sistema informativo e attestazione dell'ICEE" e "Trattamento dei dati e misure di sicurezza"). All'articolo 14, viene approvato un emendamento modificativo del comma 4 proposto da Rete.

Alle 12.40 i lavori vengono sospesi. Riprenderanno nel pomeriggio alle 14.30.

Di seguito una sintesi degli interventi:

2. Esame in sede referente del progetto di legge "Indicatore della Condizione Economica per l'Equità – ICEE" (presentato dalla Segreteria di Stato per gli Affari Interni)

Art.9 — Indicatore della Condizione Economica per l'Equità (approvato con 7 voti favorevoli)

Emendamento modificativo del comma 2 condiviso da tutte le forze politiche (approvato con 13 voti favorevoli)

Emanuele Santi (Rete): Rispetto all'articolo 9, si era concordato al comma 2 di togliere, come abbiamo fatto per altri articoli, il riferimento al regolamento del Congresso di Stato, sostituendolo con decreto delegato. Di fatto noi avevamo rilevato che il regolamento del Congresso di Stato sarebbe stato un passaggio svilente anche per quest'Aula, perché si dava un potere enorme al Congresso di Stato. I regolamenti non passano in Consiglio né in Commissione, e quindi di fatto era una delega in bianco. Il fatto che ora passino con decreto delegato significa che passeranno in Consiglio, ed è tutelante sia per la norma sia per dare realmente attuazione a questa normativa, nel senso che tutti noi vogliamo che vada verso l'equità. Nei prossimi articoli ci sarà l'Osservatorio, quindi un periodo di prova, durante il quale i vari attori potranno verificare le norme. Noi abbiamo presentato l'emendamento, e anche i colleghi di Motus erano andati in questa direzione. Questa è una parte importantissima del decreto, perché qui si parla degli indicatori della condizione economica per l'equità, cioè della scala di equivalenza. Era quindi importante il passaggio, che è stato accolto. Ringrazio i membri della maggioranza e il Segretario di Stato per l'accoglimento. Volevo solo aggiungere una cosa, a mio avviso importante. È di questi giorni la notizia che il governo Meloni, per il 2026, andrà a ritoccare i valori dell'ISEE italiano, alzando la franchigia e di fatto esentando la prima casa, dando una scala di equivalenza maggiore non solo ai nuclei familiari con persone disabili, ma anche alle famiglie numerose. L'Italia, che ha questo strumento da circa venticinque anni, è andata a rimodulare la scala di equivalenza verso l'esenzione pressoché totale della prima casa e a favore delle famiglie numerose con figli, quindi verso un innalzamento. In questo senso, anche se non c'è un emendamento, si potrebbe aggiungere al comma 3 che ai fini del calcolo si deve tener conto della presenza nel nucleo familiare di persone disabili e di nuclei numerosi. Sarebbe una proposta giusta da inserire al comma 3.

Rete e D-ML annunciano il ritiro degli emendamenti modificativi del comma 2 precedentemente presentati

Carlotta Andruccioli (D-ML): Anche noi avevamo presentato degli emendamenti modificativi al comma 2, proprio perché sulla scala di equivalenza valgono gli stessi ragionamenti fatti nell'articolo 3. Noi avevamo, come primo emendamento, cercato di inserire quei parametri già nella legge, in un allegato, o in subordine rimandare a un decreto delegato. Alla luce dell'accordo trovato, ritiriamo entrambi gli emendamenti, quindi voteremo l'emendamento congiunto. Però, quello che diceva il Commissario Santi, nel fissare già dei principi per circoscrivere la delega, è qualcosa che

condividiamo. L'accordo è stato raggiunto, quindi in questa sede rimaniamo così, ma in vista dell'elaborazione del decreto penso che ci siano aspetti da tenere in considerazione e, perché no, tenere anche a mente un esempio vicino a noi. Al di là delle modifiche che verranno ora fatte dal governo italiano, si tratta comunque di un progetto di legge e di una norma in vigore già da tempo, che si può utilizzare come caso di studio.

Segretario di Stato Andrea Belluzzi: Voglio precisare che mi fa piacere che il governo italiano vada in una direzione dove, di fatto, San Marino sta già andando. Per quanto riguarda soprattutto la numerosità del nucleo familiare, se andate a vedere il regolamento n. 5 del 2024, a differenza dell'ISEE, il regolamento prevedeva già questo aspetto. Non appena la legge sarà approvata e sarà convocato l'Osservatorio, presenterò il decreto del regolamento che, come ho già anticipato, sarà sostanzialmente quel regolamento n. 5 del 2024. In esso ci sono già degli indicatori che, rispetto all'ISEE italiano, migliorano il punteggio dell'indicatore per le famiglie numerose. È prevista una cifra aggiuntiva per ogni ulteriore componente del nucleo familiare. Sull'altro aspetto, idem: il progetto teneva conto nella norma di una quota di 50.000. Nulla vieta, in sede di riferimenti che farà l'Osservatorio, di intervenire a tutela maggiore della prima casa, qualora non si tratti di un bene di lusso.

Emendamento aggiuntivo di un articolo 9-bis proposto da D-ML (ritirato)

Carlotta Andruccioli (D-ML): Anticipo già che ritirerò anche questo emendamento, ma è giusto spiegare il motivo per cui è stato presentato. Di fatto, questo emendamento prevedeva che periodicamente, e la proposta era con cadenza almeno biennale, venissero aggiornate le soglie e i coefficienti dell'ICEE, in base a indicatori oggettivi come la variazione dei prezzi abitativi, l'inflazione e il costo della vita. Serviva quindi a mantenere la legge attuale nel tempo. In parte, questo aspetto viene recepito in un emendamento proposto dal Governo all'articolo 16-bis, con l'Osservatorio per il monitoraggio dell'ICEE. Per questo motivo ritiro l'emendamento aggiuntivo di un articolo 9-bis, poiché in parte viene recepito in un emendamento che verrà portato successivamente in votazione e che va a ricomprendere questa richiesta.

Art.10 — ICEE corrente (approvato con 10 voti favorevoli)

Art.11 — ICEE prestazioni residenziali (approvato con 11 voti favorevoli)

Emendamento modificativo della lettera A comma 1 proposto da D-ML (approvato con 14 voti favorevoli)

Emendamento modificativo del comma 1 proposto da Rete (respinto con 11 contrari e 3 favorevoli)

Carlotta Andruccioli (D-ML): Il principio è sempre il medesimo: invece del regolamento si richiede il decreto delegato perché ci sia almeno un passaggio consiliare, molto semplicemente.

Emanuele Santi (Rete): Questo articolo è stato oggetto di ampia discussione nel mio gruppo, perché qui parliamo di prestazioni residenziali. Di fatto parliamo degli anziani che vanno al Casale La Fiorina. Succede che nella maggior parte dei casi viene portata via tutta la pensione, e a volte la pensione non basta. In quei casi dovrebbero essere figli, parenti o affini a integrare. Se non c'è la disponibilità, è lo Stato che mette la differenza. È chiaro che per noi questa cosa, quando si parla di rete di solidarietà familiare, andrebbe specificata meglio. Spesso questa situazione genera una distorsione: magari ci sono parenti o affini che potrebbero intervenire, ma l'anziano viene abbandonato e lo Stato deve farsi

carico di tutto. A nostro avviso, sulla questione delle prestazioni residenziali, quando si andrà nel decreto, questo sarà uno dei temi principali: bisognerà specificare meglio fino a dove deve arrivare la rete di solidarietà, e non semplicemente fermarsi a un certo punto lasciando pagare allo Stato. Per quanto riguarda invece l'articolo, noi come Motus abbiamo presentato un emendamento per trasferire il regolamento e la sua applicazione al decreto delegato, anche perché le prestazioni residenziali, a nostro avviso, andrebbero discusse in Consiglio. Abbiamo inoltre introdotto una modifica: a nostro avviso, scrivere al comma 1 "per le sole prestazioni sociosanitarie e residenziali a ciclo continuativo non si applicano le deduzioni" non era corretto. Noi l'abbiamo formulato al contrario: anche per le prestazioni sociosanitarie si applicano le deduzioni previste dal decreto. Naturalmente questo deve essere un combinato disposto con quanto si farà sulla rete di solidarietà qualora i soldi non bastino. Da una parte si applicano le deduzioni, ad esempio se si ha un anziano al Casale La Fiorina, ma dall'altra la rete di solidarietà deve funzionare. Se un parente o un familiare che ha ereditato abbandona completamente un anziano, oggi non sempre la situazione è chiara: ci sono casi in cui l'anziano è abbandonato e lo Stato giustamente se ne fa carico. Tuttavia bisognerebbe allargare un po' le maglie, perché di casi di questo tipo ce ne sono.

Segretario di Stato Andrea Belluzzi: Due ordini di osservazioni relativamente agli emendamenti proposti. Il tema del decreto delegato lo abbiamo spiegato: sono sceso a una mediazione sul delegare alcuni aspetti al decreto e altri al regolamento. Abbiamo anche introdotto la novità dell'articolo 16-bis, quello che riguarda i percorsi di condivisione preventiva. Ritengo però che non si possa, e non sia utile né agile, rimettere tutto a decreti delegati. Voglio precisare che nella mia maggioranza c'è anche chi ha accettato questa mediazione pur avendo un'opinione differente, pensando che possa essere tutto più agile rimettendo tutto a decreti delegati. Voglio sottolinearlo proprio perché desidero esprimere il mio riconoscimento alla mia maggioranza, che è stata capace di trovare un punto di mediazione per costruire una condivisione maggiore sul provvedimento. Il tema dell'emendamento di rete chiede anche un altro aspetto, ma io credo che il modello che abbiamo mutuato è ripreso dall'impianto delle esperienze europee, in particolare dall'ISEE italiano. Misurare la capacità economica, in questo caso del soggetto ricettore delle prestazioni sociosanitarie residenziali a ciclo continuativo, è un tema delicato che, secondo me, andrebbe a toccare anche il diritto di famiglia e i doveri che la legge sul diritto di famiglia prescrive. Posso convenire che a volte, nella nostra società, questi doveri non vengano rispettati o qualcuno si dimentichi di averne, oltre ai diritti, anche di natura patrimoniale, come quelli ricevuti in eredità. Ci sono casi in cui vediamo familiari anziani abbandonati, e forse il problema è la tutela legale che bisogna garantire agli anziani. Ricordo che nel programma di governo della maggioranza è previsto anche il tema del difensore civico, proprio per far sì che ci sia un soggetto o un ente che tuteli i diritti degli anziani. Davanti a queste vicende credo sia un tema che si può aprire, discutere e che la nostra società dovrebbe affrontare, ma andare a toccare il diritto di famiglia non lo ritengo opportuno, pur condividendo queste sensibilità.

Carlotta Andruccioli (D-ML): Semplicemente per dire che, se non mi sbaglio, questo emendamento fa riferimento all'articolo 7, perché all'articolo 7 si parla dell'indicatore della condizione reddituale determinato sulla base dei redditi, delle spese e delle deduzioni che sono individuate applicativamente mediante decreto delegato. Abbiamo modificato qui, all'articolo 11, comma 1, dove si dice "non si applicano le deduzioni previste", e qui si riparla di regolamento che disciplina applicativamente l'elenco dei redditi, delle spese e delle deduzioni. È la stessa cosa. Quindi, se all'articolo 7 abbiamo modificato con decreto delegato, anche qui dobbiamo modificare con decreto delegato. È il motivo per cui abbiamo presentato l'emendamento, perché noi li avevamo previsti tutti con decreto.

Gemma Cesarini (Libera): Siccome l'articolo è girato in maniera inversa, come faceva presente prima, "per le sole prestazioni sociosanitarie residenziali a ciclo continuativo non si applicano le deduzioni previste nel regolamento del Congresso di Stato che disciplina applicativamente l'elenco

dei redditi, delle spese e delle deduzioni”. Se il regolamento è lo stesso che si riferiva all’articolo 7, forse il dubbio è lecito.

Emanuele Santi (Rete): Di fatto, si rimanda all’articolo 7, che prevede un decreto. A questo punto, siccome tratta la stessa materia, bisognerebbe anche per l’articolo 11 fare il decreto, perché si tratta della stessa identica materia. Fra l’altro, l’ho già detto: è una materia molto delicata, quella delle prestazioni residenziali, quindi, secondo me, un passaggio con decreto sarebbe migliorativo, anche perché coerente con quanto scritto all’articolo 7

Segretario di Stato Andrea Belluzzi: Devo ammettere che l’articolo 11, nella lettera a) del comma 1, si riferisce a quanto previsto dall’articolo 7. Quindi, coerentemente, se abbiamo votato l’articolo 7 con decreto, differentemente la stessa Sezione Studi Legislativi, prima della seconda lettura, ci evidenzierebbe la non coerenza tra i due articoli. È quindi corretto, avendo votato l’articolo 7, votare coerentemente la modifica in decreto delegato anche in questo caso, perché non si tratta di un regolamento diverso: è quello previsto dall’articolo 7. Il mio ragionamento era riferito ad altre regolamentazioni, non a quelle su cui avevamo già precisato che erano quelle degli articoli 7, 8 e 9.

Emendamento modificativo del comma 2 proposto da Rete (respinto con 11 contrari e 4 favorevoli)

Emanuele Santi (Rete): Al comma 2 andiamo a integrare e scriviamo “con specifico decreto delegato”. Questo era già previsto anche nel provvedimento originario. Sono definite le modalità di coinvolgimento della famiglia e della rete di solidarietà nella procedura di determinazione della partecipazione al costo delle prestazioni residenziali, qualora — e questa è l’aggiunta — le disponibilità reddituali e patrimoniali del beneficiario risultino insufficienti. A nostro avviso, questa specifica al comma 2 può sembrare scontata, ma non lo è se non la scriviamo. Il decreto deve determinare la partecipazione al costo delle prestazioni residenziali, e questo va benissimo, ma è importante specificare anche che cosa accade quando le disponibilità reddituali e patrimoniali del beneficiario risultano insufficienti. A mio avviso, questa è una precisazione che andrebbe inserita, perché, come dicevamo prima, il fatto che molti anziani vengano di fatto abbandonati, quando magari qualche familiare o nipote avrebbe le possibilità per aiutarli, impone di definire bene fino a dove arriva la rete di solidarietà.

Segretario di Stato Andrea Belluzzi: Condivido nello spirito l’emendamento di Rete. Faccio però una considerazione: se andiamo a precisarlo, rischiamo di restringere il campo. Se dico “con specifico decreto” e mi fermo alle prestazioni residenziali, senza fare la precisazione che proponete, il fine resta comunque quello di responsabilizzare la rete di solidarietà qualora le disponibilità reddituali e patrimoniali risultino insufficienti. Ma non solo. Vi faccio un esempio: il beneficiario può avere una carenza di liquidità, ma una situazione patrimoniale bloccata. In quel caso cosa facciamo? Escludiamo la rete di solidarietà dalla responsabilità? Precisando in quel modo, rischiamo di limitarne l’applicazione. È una riflessione che vi sottopongo per stimolare il dibattito. Io, nello spirito, vorrei che la rete di solidarietà familiare, in senso ampio così come definita, fosse chiamata a essere responsabile sempre, non solo quando le disponibilità risultano insufficienti, ma anche in altri casi come quello che vi ho rappresentato, o in altre situazioni che magari vi vengono in mente. Il fine, per me, del comma è far sì che la rete di solidarietà esista e sia responsabilizzata il più possibile. Prima di esprimermi in modo definitivo, credo abbiate capito qual è il mio indirizzo, ma vorrei ascoltare davvero il confronto dell’Aula su questo tema.

Filippo Tamagnini (PDCS): Leggendo l’emendamento, in effetti, come dice il Segretario, l’emendamento funziona da interruttore all’applicazione dell’articolo 11, cioè è la condizione che, se

si verifica, attiva il coinvolgimento della famiglia. Mentre invece, per come è scritto nel testo in prima lettura, è una condizione generale: dice che con una normativa secondaria definiamo quali sono gli ambiti per cui, su qualunque beneficiario, si attiva anche la famiglia.

Gemma Cesarini (Libera): Restringere il campo di delega forse non è l'obiettivo che ci vogliamo porre. Se vogliamo attivare una rete di solidarietà ampia, limitarci ai casi in cui il beneficiario risulta insufficiente — poi insufficiente rispetto a quali aspetti? — effettivamente è un po' restrittivo.

Art.12 — Dichiarazione Reddittuale e Patrimoniale (approvato con 11 voti favorevoli)

Emendamento modificativo del titolo proposto da Rete (respinto con 11 contrari e 4 favorevoli)

Emanuele Santi (Rete): A nostro avviso, questa dichiarazione dovrebbe chiamarsi “dichiarazione reddittuale e patrimoniale precompilata”, almeno per le parti già in possesso della Pubblica Amministrazione, perché nell'articolo 12 questo non viene specificato. I dati in possesso della Pubblica Amministrazione devono essere già precompilati quando andrò a fare la mia dichiarazione ICEE: il mio nome, il mio cognome, i figli che ho, dove vivo, le macchine che possiedo, i terreni e le case. Tutto ciò che è già disponibile deve comparire automaticamente, come avviene per la dichiarazione dei redditi, dove i dati vengono inseriti in base alle informazioni già note all'amministrazione. Se diciamo che il sistema informatico della Pubblica Amministrazione deve essere integrato, vuol dire che i vari sistemi comunicano fra loro. Devono comparire, almeno per le parti conosciute dalla Pubblica Amministrazione, i dati anagrafici e patrimoniali di base. A mio avviso, specificare fin dal titolo che si tratta di una dichiarazione precompilata non è un dettaglio da poco. Anche perché immagino che si tratterà di un modulo di diverse pagine: non è facile da compilare, soprattutto per chi non ha dimestichezza con la materia, e il rischio di errori è alto. Se i dati già in possesso della Pubblica Amministrazione vengono preinseriti di default, e restano solo poche parti da completare, la possibilità di sbagliare si riduce.

Segretario di Stato Andrea Belluzzi: L'impostazione del Commissario Santi e la visione che rappresenta sono differenti dalla mia. L'ICEE rimane una dichiarazione, così come la dichiarazione dei redditi, su cui il cittadino che la compila si assume la responsabilità di quanto dichiarato. Bisogna mantenere questo principio: non può il cittadino essere irresponsabile del contenuto, né si può deresponsabilizzare lo Stato. Perché nel momento in cui il cittadino clicca e convalida la dichiarazione, deve dire: “Io me ne rendo responsabile, perché io controllo; lo Stato mi aiuta, mi fornisce i dati, io li verifico, e quando invio la dichiarazione me ne assumo la responsabilità del contenuto.” È proprio ciò che dice il comma 7 di questo articolo, che in sostanza prevede che lo Stato si impegni, tramite regolamento, a predisporre un applicativo che consenta di accedere a tutti i dati, o al maggior numero possibile di dati. Inoltre, l'articolo regola anche come il cittadino può segnalare allo Stato o all'Ufficio Tributario eventuali dati non corretti o variati, specificando che deve motivare e giustificare le modifiche. In questo senso, l'impianto dell'articolo va in questa direzione.

Enrico Carattoni (RF): È chiaro che siamo in una fase ancora embrionale, sperimentale, quindi mi rendo conto, Segretario, che non sia facile prevedere tutti i dati, specialmente in un sistema come il nostro. Secondo me c'è un tema rilevante che vorrei capire se è ricompreso o se potrà essere eventualmente aggiustato con i decreti. Si era già parlato del tema dei trust, e va bene. Ma qui c'è un'altra questione, secondo me, e cioè come vengono eventualmente valutate le partecipazioni societarie dei soggetti, dei cittadini o dei residenti che intendono presentare la domanda per il modulo ICEE. Perché si può andare incontro a distorsioni. Faccio alcuni esempi concreti, per capire se questi casi vengono ricompresi. Un soggetto che detiene una partecipazione di maggioranza, o peggio ancora è solo amministratore di una società di capitali — banalmente una S.r.l. — che conduce

abituamente un autoveicolo perché ne ha la disponibilità, essendo l'amministratore della società, viene censito da questa norma? Cioè, quel veicolo, che sfugge perché non è intestato alla persona fisica ma a un altro soggetto giuridico, come viene trattato? La società, come tale, non può percepire questo genere di benefici, è esclusa dall'ambito di applicazione dell'ICEE perché non è un soggetto passivo. Nella dichiarazione dei redditi della società vengono caricati i redditi prodotti dalla società e, nel bilancio, compare il patrimonio della società. Ma nella dichiarazione dei redditi del singolo che partecipa al capitale della società viene riportata solo la quota di partecipazione al capitale sociale, non la parte di patrimonio netto della società. Quindi mi chiedo: questo parametro, dal suo punto di vista, può essere contemplato in questa previsione? Perché ci sono sfumature che potrebbero anche ricomprenderlo, ma non è chiaro. Oppure è necessario fare un aggiustamento, magari anche con un decreto delegato?

Emendamento modificativo del comma 1 proposto da Rete (respinto con 8 contrari e 2 favorevoli)

Emanuele Santi (Rete): Il comma 1 dice: “L'accesso alle prestazioni agevolate di cui all'articolo 1 è subordinato alla presentazione della dichiarazione reddituale patrimoniale, anche brevemente DRP.” Questo è come è scritto. Noi aggiungiamo che avviene esclusivamente in via telematica, su apposito applicativo, quindi solo via telematica. Punto. Poi aggiungiamo: “La DRP viene precompilata dalla Pubblica Amministrazione con i dati già in suo possesso.” Ecco, su questo voglio insistere, Segretario, perché è vero che la dichiarazione uno la fa sotto la propria responsabilità, e ci mancherebbe, però capiamoci: se la Pubblica Amministrazione già mi fornisce tutti i dati in suo possesso, mi agevola nel compito. Io non chiedo che la Pubblica Amministrazione mi dia tutti i dati e poi firmi al posto mio, assumendosi la responsabilità. No. Chiedo che vengano precompilati i dati già in suo possesso. E qui non parliamo di deresponsabilizzazione. La responsabilità resta mia. Però, se un dato — come quelli che riguardano la motorizzazione, il catasto, o altri archivi già in possesso della Pubblica Amministrazione — è già noto, perché devo compilarlo io? È questo il punto. Se chiediamo ai cittadini di fare una dichiarazione ICEE, e abbiamo già tutti i dati, e abbiamo i sistemi informatici che devono comunicare tra loro, non capisco perché non possiamo metterli a sistema, come già si fa per le parti conosciute. Io vi invito a riflettere: per i dati in possesso della Pubblica Amministrazione, diciamo chiaramente che la DRP viene precompilata dalla Pubblica Amministrazione con i dati già in suo possesso. Non diciamo che la compila al posto del cittadino, ma che inserisce già i dati che possiede.

Segretario di Stato Andrea Belluzzi: Commissario Santi, lei ha già visto girare l'applicativo, quindi sa già bene che l'amministrazione sta andando nella direzione che lei chiede. Poi ci confronteremo sul regolamento. Nell'articolo 12, il comma 5, punto 5, e il comma 6, lettera B, parlano e menzionano dati non inseriti nella dichiarazione IGR, e quindi deve inserirli il cittadino. In quel caso sono già due dati anche abbastanza particolari, che però vanno inseriti manualmente. A mio avviso, l'impostazione è chiara. Io, su questo, ho un'opinione differente dalla sua. Poi troveremo un punto d'incontro quando vedremo l'applicativo funzionare e quando si farà il regolamento. Vedrà che il regolamento darà le indicazioni che lei richiede di inserire ora nel testo di legge, e probabilmente, alla fine, andremo d'accordo.

Maria Luisa Berti (AR): Due riflessioni. La prima: penso che sia assolutamente positiva l'eventualità che la Pubblica Amministrazione sia in grado di fornire tutti questi dati. Tuttavia, è ovvio che dobbiamo valutare le cose con gli strumenti attuali, e, come diceva il Segretario, questo è l'obiettivo, ma siamo in un percorso, strada facendo. Al momento, la Pubblica Amministrazione non è in grado di fornire tutti i dati, quindi se ci fosse questa pretesa fin da subito, non riusciremmo ad applicare immediatamente l'ICEE. La seconda riflessione è sull'emendamento di Rete, riguardo al fatto che si preveda la modalità esclusiva in via telematica. Mi permetto di fare un'osservazione: molti utenti incontrano difficoltà nel ricorrere agli strumenti digitali e nel formare documenti,

certificati o istanze indirizzate alla Pubblica Amministrazione, proprio perché spesso sono solo ed esclusivamente in via telematica. Questa modalità, a mio avviso, non deve essere esclusiva, ma alternativa. Non dobbiamo precludere — faccio l'esempio degli anziani — la possibilità di presentare le istanze anche personalmente, magari in formato cartaceo. Prevedere che la presentazione avvenga solo ed esclusivamente in via telematica significa limitare l'esercizio del diritto alla presentazione della domanda, soprattutto per determinate categorie di utenti. Dobbiamo invece fare in modo che tutti abbiano accesso a questi strumenti, ma non necessariamente solo in via telematica, altrimenti rischiamo di pregiudicare l'accesso a qualcuno.

Marco Mularoni (PDCS): Se partiamo dal presupposto che questa normativa è rivolta ai nostri cittadini per un intervento anche di giustizia sociale, io sono d'accordo in linea di principio con l'emendamento che ha portato Rete, perché effettivamente la Pubblica Amministrazione, se riesce ad aiutare e ad agevolare i propri cittadini nella compilazione con una serie di dati, ben venga. Però, ovviamente, la teoria poi si scontra un po' con la pratica. Quindi, se effettivamente sussiste la possibilità che questo avvenga, allora sono pienamente d'accordo con l'emendamento. Tranne, come rilevava il Commissario Berti, sulla questione dell'esclusività in via telematica. Perché comunque non abbiamo un'intera cittadinanza che possiede le capacità o la dimestichezza per utilizzare strumenti telematici. Quindi dobbiamo cercare di fornire — come diceva anche il Commissario Berti — tutti gli strumenti affinché i cittadini riescano nel modo più semplice possibile, visto che siamo già in un mondo dove aumentano dichiarazioni, burocrazia e adempimenti. Dobbiamo semplificare il più possibile. Però, ovviamente, la teoria contenuta nell'emendamento si scontra con la realtà e con la pratica. E quindi, inserire determinate previsioni ora potrebbe anche ritardare l'attuazione concreta dello strumento ICEE. Perciò, se la teoria è giusta, la pratica e gli strumenti informatici, se non lo permettono ancora, dovranno essere adeguati. Sarà quindi cura del regolamento cercare di inserire tutte le varie soluzioni e di aiutare la popolazione nell'utilizzo di questo strumento.

Emendamento modificativo del comma 2 proposto da Rete (respinto con 9 contrari e 4 favorevoli)

Emendamento modificativo del comma 5 proposto dal Governo (approvato con 10 voti favorevoli)

Emendamento modificativo del comma 5 proposto da Rete (respinto con 10 contrari e 4 favorevoli)

Emendamento modificativo del comma 5 proposto da D-ML (ritirato)

Segretario di Stato Andrea Belluzzi: Su questo comma il Governo propone alcune modifiche. Alcune sono correzioni di natura tecnica suggerite dagli Studi Legislativi, come la sostituzione del termine autodichiarazione con dichiarazione sostitutiva. Al punto 2 della lettera C abbiamo inserito anche enti e trust tra le somme, a qualunque titolo donate da determinati soggetti. Si tratta di una modifica frutto di un confronto, sia all'interno della maggioranza sia con le organizzazioni sindacali. Il punto 4 successivamente presenta una correzione di natura stilistica. In più, come ho già detto prima, al punto 8 abbiamo già votato la modifica da regolamento a decreto delegato per quanto previsto all'articolo 8, e quindi occorre aggiornare anche questo riferimento.

Emanuele Santi (Rete): Specifichiamo, all'inizio, che il richiedente è chiamato a fornire i dati qualora non indicati nella precompilazione. Facciamo quindi riferimento alla dichiarazione precompilata, ma — non essendo passato l'emendamento precedente — non avrebbe senso lasciarlo. Togliamo inoltre i riferimenti ai regolamenti, sia al comma 1, lettera C, sia alla lettera C, punto 1, dove si cita il Congresso di Stato: sostituiamo il termine regolamento con decreto. E al comma 8 facciamo la stessa cosa. Le sostituzioni, quindi, sono sempre “decreto” al posto di “regolamento”. Faccio però presente una cosa: questo articolo è forse il cuore della legge. Al di là della scelta politica

io ribadisco che, a nostro avviso, il Consiglio dovrebbe avere l'ultima parola. Va bene la consultazione preventiva nell'Osservatorio, ma riteniamo che la decisione finale spetti al Consiglio. Faccio poi due considerazioni. La prima riguarda i richiami alla legge IGR. In diversi articoli della legge si fa riferimento all'IGR e, in particolare, alle deduzioni. Ora, se la legge IGR cambia, le deduzioni diventeranno detrazioni. Qui, invece, non sappiamo come andrà a finire l'IGR, ma stiamo approvando l'ICEE. L'altra questione riguarda le partecipazioni societarie. Abbiamo già fatto l'esempio: una persona che possiede una partecipazione in una società con un capitale sociale di 25.000 euro, ma con un patrimonio di qualche milione. Quanto incide questo patrimonio sull'ICEE? Incide solo per il valore nominale della società. Ecco, questa è una questione fondamentale, perché su questo tema non c'è scritto nulla, da nessuna parte. Va bene, faremo i regolamenti, e i regolamenti passeranno nell'Osservatorio. Ma qui ci vorrebbe un'impostazione politica chiara: questi elementi devono essere compresi nell'ICEE.

Carlotta Andruccioli (D-ML): Allora, si tratta dello stesso principio ribadito anche negli altri emendamenti: si propone di inserire decreto delegato invece di regolamento. Per quanto riguarda il punto 8, è anche una correzione formale, perché avevamo già modificato l'articolo 8, quindi viene da sé. Non so se devo mantenerlo in votazione, questo me lo direte voi, poi nel caso replicherò. Per quanto riguarda invece il comma 5, lettera C.1, lo manterrei in votazione perché andiamo ad inserire la possibilità di individuare, tramite decreto e non regolamento, quelle che sono le spese documentate per assistenza personale nell'ambito familiare.

Segretario di Stato Andrea Belluzzi: Innanzitutto, sul tema tecnico sollevato dal Commissario Santi: noi dobbiamo affrontare il progetto in base alla legge vigente. Poi, se si passerà da deduzioni a detrazioni, ci sono due diverse strade. Dire deduzioni e detrazioni insieme, secondo me, crea solo confusione. Questa norma è agganciata, per molti parametri, all'IGR. Quindi, se l'IGR cambia, questa norma si deve adeguare. Altrimenti, se continuiamo a parlare di deduzioni mentre l'IGR va verso le detrazioni, ci ritroveremmo a citare istituti che non esistono più in alcuna legge di riferimento. A mio avviso, dunque, la strada maestra è: una volta entrata in vigore la riforma IGR, si interviene in seconda lettura per un adeguamento tecnico, oppure si può considerare la modifica una correzione tecnica, senza necessità di una nuova votazione di principio. C'è poi la delega prevista al comma 7 di uno degli ultimi articoli, che consente di adeguare il testo per decreto. Credo che un adeguamento tecnico di questa natura non troverebbe contrarie neppure le forze di opposizione, se condiviso. In questo passaggio, comunque, dobbiamo tenere conto delle leggi vigenti. Non possiamo usare la sfera di cristallo per sapere dove andrà la riforma IGR, anche se ci sono le legittime dinamiche politiche in corso, che rispetto. Ma dobbiamo ragionare in base alla normativa attuale.

Gemma Cesarini (Libera): Forse un'informazione che può essere utile a tutti: le deduzioni vanno ad abbattere l'imponibile, quindi servono a quantificare il reddito. La detrazione, invece, va ad abbattere l'imposta. Noi qui non stiamo calcolando le imposte; qui dobbiamo quantificare l'ammontare dei redditi e del patrimonio, cioè l'indicatore relativo ai redditi totali del soggetto e l'indicatore relativo alla condizione patrimoniale del soggetto. Non dobbiamo andare a quantificare le imposte. Quindi la detrazione d'imposta, siccome va a diminuire l'imposta, probabilmente non è pertinente in questa sede.

Enrico Carattoni (RF): Per quanto riguarda l'osservazione del Segretario Santi, qui secondo me c'è un approfondimento da fare. Il tema, in realtà, è questo: nella nuova formulazione, quella in predicato di essere approvata — salvo stravolgimenti — si passerà dal regime delle deduzioni al regime delle detrazioni. Però c'è una conseguenza importante: tutto ciò che prima era dedotto, se la riforma verrà approvata, non sarà più dedotto. Questo significa che, anche se a livello pratico ci sarà una detrazione d'imposta, e quindi il contribuente pagherà meno imposte, avrà una base imponibile più alta. E questo non è un aspetto indifferente. Quindi, rispetto all'IGR, c'è il correttivo della detrazione; ma rispetto

all'ICEE, no. E quindi, Segretario, questo è un tema che rischia di creare delle distorsioni, perché se i parametri che poi verranno indicati — che ora non ci sono — si basano su un ICEE di, per esempio, 25.000 euro, è chiaro che quei conteggi sono stati fatti in base al sistema attuale, quello delle deduzioni. Nel sistema futuro, invece, con le detrazioni, quegli stessi redditi risulteranno più alti. Quindi, se oggi la soglia dell'ICEE è 25.000 euro, domani, con la riforma, dovrebbe alzarsi a 30 o 35.000 euro per mantenere la stessa proporzione. Ecco, io la invito a riflettere su questo punto, perché se le soglie che avete elaborato nei conteggi si basano su un regime di deduzioni, con le detrazioni cambierà tutto.

Emanuele Santi (Rete): Ho aperto questo tema e credo che le riflessioni del collega Carattoni abbiano aperto ad altri ragionamenti, accendendo anche altre “lampadine”. Il punto qual è? Se qui non parliamo di detrazioni, rischiamo di lasciare fuori qualcosa. Va bene che si sarebbe dovuto fare prima l'IGR e poi l'ICEE, e non viceversa, ma ormai la situazione è questa e le cose le sappiamo. Se non specifichiamo che gli importi che oggi sono deducibili domani saranno detraibili, la legge rimarrà indietro. Va bene, potremo sempre correggerla in seguito, ma secondo me non è sbagliato inserire già ora entrambi i termini, “deduzioni e detrazioni”. Anche perché la questione degli assegni familiari è già oggi un esempio concreto. Se non ricordo male, gli assegni familiari sono detraibili, e quindi già oggi, con la legge vigente, si dovrebbe parlare di “deduzioni e detrazioni”. Ecco perché a mio avviso sarebbe corretto scriverlo già ora: “deduzioni e detrazioni”. Poi, più avanti, si potrà eventualmente modificare, ma almeno il testo sarà coerente con la direzione verso cui si sta andando. Anche perché questo sistema è già in parte previsto. In ogni caso, la questione delle deduzioni e delle detrazioni non è marginale.

Segretario di Stato Andrea Belluzzi: Le vengo anche incontro sull'osservazione fatta — quella di passare da regolamento a decreto per gli articoli 7, 8 e 9. Il decreto, infatti, conterrà l'elenco di ciò che è deducibile ai fini della determinazione dell'indicatore della condizione reddituale, rendendo deducibili anche spese che magari, ai fini IGR, non lo sono più. Nella riforma IGR è prevista una restrizione dell'elenco di ciò che era deducibile e che oggi diventerà detraibile. Ricordo che recentemente sono emerse discussioni su alcune voci specifiche. Faremo poi un confronto sulla base della normativa che uscirà dall'Aula, ma io non credo che, per quanto riguarda l'emanazione del decreto, si possa tener conto solo delle detraibilità. Anzi, continueremo a considerare le deducibilità per determinare l'indicatore della condizione reddituale o patrimoniale. Non credo che il regolamento terrà conto delle sole detrazioni. Eventualmente, possiamo aprire una riflessione per una sorta di “economia di lavoro”, integrando anche l'emendamento di Domani Motus Liberi relativo alla lettera C, punto 1 del comma 5. Però senza limiti di tempo, perché — come già discusso — serve un confronto preventivo nell'Osservatorio, bisogna predisporre il provvedimento, emetterlo, e l'Osservatorio non solo deve fare il confronto, ma anche esprimere un parere. I 90 giorni previsti come termine rischiano di complicare le cose. Accogliere, quindi, l'emendamento di Domani Motus Liberi andrebbe in questa direzione, rendendo tutto più lineare e permettendo ai cittadini di trovare in un unico provvedimento tutti gli aspetti regolamentativi. Che sia decreto o regolamento, si tratta comunque di strumenti normativi di dettaglio: meglio averli raccolti in un unico testo.

I lavori vengono brevemente sospesi per consentire l'elaborazione di un emendamento condiviso. Alla ripresa dei lavori, viene annunciata la presentazione di un emendamento concordato da tutte le forze politiche modificativo del comma 5.

Carlotta Andruccioli (D-ML): Allora, do lettura dell'emendamento modificativo del comma 5, lettera C, punto 1, dell'articolo 12. È un emendamento congiunto che recita: “Le spese documentate per assistenza personale nell'ambito familiare sono individuate applicativamente mediante decreto delegato per persone con condizioni di disabilità media e grave, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera D”, togliendo quindi il vincolo di tempo. Contestualmente, ritiro il primo emendamento presentato,

quello alla lettera C.1 dell'articolo 12, comma 5, ovviamente, e — considerato che c'è stato anche un chiarimento e che è stato messo a verbale che ci sarà la modifica anche al punto 8 — ritiro anche l'emendamento al punto 8.

Emendamento concordato modificativo del comma 5 (approvato con 13 voti favorevoli)

Emendamento modificativo del comma 7 proposto da Rete (respinto con 10 voti contrari e 3 favorevoli)

Emanuele Santi (Rete): L'emendamento modificativo del comma 7 dell'articolo 12 è molto semplice: anche qui prevediamo la sostituzione della dicitura “regolamento del Congresso di Stato” con “decreto delegato”. Su questo punto, l'articolo parla dell'evoluzione dei sistemi informativi. Se devo essere sincero, noi abbiamo mantenuto la linea che tutto debba passare in Consiglio, però, effettivamente, il tema dell'evoluzione dei sistemi informativi è forse quello un po' meno da decreto delegato e un po' più da regolamento, perché lì si entra davvero nel tecnicismo, è meno politico. Comunque, è una linea che ci siamo voluti dare, quella di fare questo passaggio per tutti, e va bene. Sulla questione della dichiarazione reddituale patrimoniale, il collega Carattoni ha posto l'accento su una situazione su cui non possiamo tacere. Il fatto è questo: se una persona oggi ha una partecipazione societaria, questa partecipazione — in dichiarazione dei redditi — gli viene conteggiata sul 25%, 50% o 100% del capitale sociale. Il punto è: se una persona fisica ha costituito una S.r.l. e in questa S.r.l. sono confluiti tutti i suoi beni mobili, immobili e patrimoniali, a chi vanno imputati questi beni? Lo stesso vale per le auto, anche di lusso: se sono intestate alla società, a chi vanno imputate? Questo non va bene. Non va bene perché ci potremmo ritrovare persone che hanno comunque accesso all'ICEE senza dichiarare beni di valore, solo perché li hanno intestati a una società. Il punto è questo: nei sistemi informatici, che sono oggetto del comma 7, bisognerebbe prevedere anche la possibilità di accedere ai dati delle società, ai beni detenuti dalle società. Perché — diciamocelo chiaramente — ci possono essere, e ce ne saranno, tanti casi in cui qualcuno si spoglia dei propri beni personali intestandoli a una società. E questi beni non vanno su nell'ICEE, né per il loro valore reale.

Enrico Carattoni (RF): Credo che, rispetto alla valutazione dei parametri di ricchezza del soggetto, il tema del patrimonio netto della società partecipata dal singolo sia un tema che può avere senso. Cito un precedente, sempre a livello di sistemi informativi: con la patrimoniale del 2017, se non vado errato fu già utilizzato questo sistema, cioè quello del patrimonio netto delle società, per andare in quel caso a colpire i patrimoni. Il tema era che le patrimoniali precedenti riguardavano solo gli immobili, e lì si decise di utilizzare un altro parametro. Quindi, se si riesce credo che non sia giusto escludere dall'ICE chi ha una partecipazione in una società. È chiaro che chi fa l'imprenditore non è per forza una persona ricca, anzi: deve poter accedere ai benefici, tanto più in un momento come questo, in cui non c'è più quella disparità che c'era un tempo tra chi ha un'azienda e chi lavora nel privato o nel pubblico. Dall'altro lato, però, bisogna cercare di avere un parametro il più preciso possibile per calcolare la ricchezza indiretta di un soggetto. Motivo per cui credo che il patrimonio netto possa essere un parametro di riferimento attendibile: se si divide il patrimonio netto di una società per la quota di capitale sociale detenuta dal soggetto, si può arrivare a una stima più realistica del suo livello di ricchezza. Il tema dei benefit è certamente rilevante, ma secondo me non è calzante rispetto a questo punto. Secondo me, Segretario, questa legge — e l'ICEE in generale — funziona se, anche a livello sociale, c'è percezione di equità. Viviamo in un territorio dove esiste un alto livello di controllo sociale, e il sistema funziona solo se il livello di equità che si registra sulla carta è percepito come un livello di equità anche sostanziale. Quindi il suggerimento che le do è questo: cercare, per quanto possibile, di arrivare ad avere un parametro realistico per misurare la ricchezza effettiva di un individuo.

Segretario di Stato Andrea Belluzzi: Credo di poter parlare a nome di tutta la maggioranza: condividiamo il fine comune. Ritengo però che questi temi siano da affrontare con il decreto da emanarsi ex articolo 8, e su quello potremo confrontarci. Sarà oggetto di confronto anche l'individuazione e l'eventuale considerazione del patrimonio netto ai fini dell'inserimento nei parametri applicativi. Se il decreto di cui all'articolo 8 stabilirà determinate indicazioni, poi l'applicativo previsto al comma 7, di cui stiamo discutendo ora, dovrà semplicemente adeguarsi: creare i campi, incrociare i dati, raccogliere le informazioni necessarie, e così via. Per cui, sull'emendamento, esprimo parere contrario, ma sui suggerimenti e sul confronto in vista del decreto ex articolo 8, credo che troverà disponibile a lavorare per rendere il più equo possibile l'indicatore che oggi ci stiamo impegnando ad approvare in questa Commissione.

Emendamento aggiuntivo del comma 8 proposto da Rete (ritirato)

Emanuele Santi (Rete): L'emendamento aggiuntivo del comma 8 dell'articolo 12 recita: "Eventuali dati mancanti richiesti dall'applicativo devono essere forniti dal dichiarante allegando la relativa documentazione. Qualora la documentazione sia riferita a informazioni provenienti dall'estero, la stessa dovrà essere corredata da postilla rilasciata dall'autorità consolare competente. Il mancato inserimento dei dati richiesti comporta l'improcedibilità della domanda." Questo è un elemento in più emerso durante la discussione, perché quando si parla di redditi provenienti dall'estero, la documentazione che deve essere richiesta dovrebbe essere, di fatto, certificata e postillata dall'autorità consolare competente. Anche questo apre un tema. Si è cercato di declinare dei principi, cioè stabilire che i redditi esteri devono essere tutti dichiarati e anche certificati. Questa è la ratio dell'articolo, poi lascio alla discussione l'approfondimento.

Segretario di Stato Andrea Belluzzi: Io credo che questi siano temi che non dovrebbero entrare nella legge, perché sono da regolamento. E lo dico non per ridimensionare la questione, ma perché, per esempio, al di là dell'intenzione di certificare la provenienza dei redditi, questo tema ha già una sua regolamentazione per quanto riguarda la dichiarazione dei redditi. Anzi, io auspico che si vada non verso la postilla, ma verso un documento europeo elettronico, certificato o redatto secondo determinati parametri, per cui il documento sia digitale, venga fornito digitalmente e possa circolare. Se noi andiamo a inserire restrizioni di questo tipo a livello normativo, poi ci ritroviamo a dover tornare in aula a modificarle, perché nel frattempo sarà cambiato lo standard tecnologico o documentale. L'efficacia e l'elasticità dei regolamenti appartengono al regolamento, non al testo della legge. Questo non significa una censura nei confronti del presentatore, ma semplicemente che terremo conto di queste finalità e di questi obiettivi nella fase in cui verranno redatti i regolamenti.

Emanuele Santi (Rete): È chiaro che, se oggi i regolamenti diventano decreti, e se decreti e regolamenti ritorneranno prima all'Osservatorio per essere discussi, e poi solo i decreti passeranno in Consiglio, possiamo dire che è peggiorativo? No, è migliorativo. Però dovete anche mettervi nei nostri panni: quando siamo venuti in quest'aula, avevamo davanti un provvedimento potenzialmente blindato, che richiama solo ed esclusivamente regolamenti su cui non avremmo più potuto intervenire. E questo, ce ne dovete dare atto. Allora, se io non posso più intervenire, cosa faccio? Cerco di declinare tutto quello che posso in emendamenti. Li abbiamo scritti perché almeno rimanessero agli atti. Sicuramente questi temi li demandiamo ai regolamenti, ma sono temi che devono emergere nei regolamenti e nei decreti. Come deve emergere la questione delle partecipazioni nelle società, degli immobili e dei beni mobili presenti dentro le società, perché anche quelli, da qualche parte, devono comparire. Non è che possono rimanere lì, nascosti nelle lettere, e poi dare prebende a chi non ne ha bisogno.

Marco Mularoni (PDCS): Questo provvedimento non era blindato, anzi. Voi giustamente avete fatto tutti gli emendamenti del caso, ma credo che abbiate trovato anche una maggioranza e una

disponibilità del Segretario molto ampia. Nel senso che abbiamo trasformato diversi regolamenti in decreti, proprio perché così le normative poi tornino in aula. Abbiamo inoltre inserito il fatto che l'Osservatorio, composto sia da rappresentanti politici che dalle parti sociali, debba esprimere un parere obbligatorio, anche se non vincolante, su una serie di questioni. Quindi io credo che si stia facendo molto su questo provvedimento. E voglio ricordare che non è una legge di parte politica, ma una legge per tutti i cittadini. Si cerca, indipendentemente dall'appartenenza partitica, di trovare le soluzioni migliori affinché determinati cittadini che oggi, magari indipendentemente dalla loro situazione reddituale o patrimoniale, beneficiano di aiuti statali, possano riceverli invece in modo più giusto e più equo. Perciò, non è vero che il provvedimento fosse blindato. Sono stati presentati molti emendamenti, e c'è stata una grande apertura al dialogo e al miglioramento, proprio perché si tratta di una legge che riguarda tutti. E tutte le questioni emerse oggi potranno essere affrontate nell'Osservatorio, che sarà la sede deputata ad analizzare in modo approfondito le varie possibilità, sia per la parte reddituale che per quella patrimoniale e per gli altri aspetti collegati.

Emanuele Santi (Rete): Io ho ringraziato la maggioranza e il Governo per avere cambiato l'impostazione, l'ho detto chiaramente. Dagli emendamenti del Governo arrivati tre giorni fa, io ho capito che il punto di caduta fosse comunque quello dei regolamenti. E quindi, da lì, ho dedotto che il testo fosse blindato. Nasce tutto da questo. Poi l'ho detto: abbiamo presentato i nostri emendamenti, e la maggioranza e il Governo li hanno considerati buoni. Li abbiamo ringraziati, anche perché c'è stata un'apertura e si è fatto un lavoro migliorativo. Questo è un dato di fatto. Però, mettetevi anche nei nostri panni: se tre giorni prima della seduta arrivano gli emendamenti del Governo, e questi non accolgono le nostre proposte principali, è naturale pensare che il testo sia chiuso. Non ci vuole molto a capirlo. Perché, se ci fosse stata un'apertura preventiva, e si fosse già deciso di cambiare "regolamento" in "decreto", noi saremmo venuti in aula con un'altra impostazione. Quindi, nulla toglie — lo ribadisco — che il lavoro fatto qui oggi sia stato migliorativo.

Emendamento aggiuntivo del comma 9 proposto da Rete (ritirato)

Art.13 — Sistema informativo e attestazione dell'ICEE (approvato con 9 voti favorevoli)

Emendamento modificativo del comma 1 proposto da Rete (respinto con 2 voti favorevoli e 8 contrari)

Emendamento modificativo del comma 6 proposto da Rete (respinto con 1 voto favorevole e 10 contrari)

Emanuele Santi (Rete): Noi abbiamo provato a riscrivere il comma 1. Nel comma 1, però, viene demandata tutta la messa in opera e la concreta applicazione della legge e dei suoi decreti attuativi all'Ufficio Tributario. Ecco, la domanda è: delegare tutto, in questo momento, solo ed esclusivamente all'Ufficio Tributario non rischia di essere un aggravio? Parliamo di una mole di lavoro che forse non è mai stata gestita neanche prima. Secondo me, dovrebbe invece essere un lavoro di concerto tra più uffici. Tanto è vero che abbiamo provato a riscrivere l'articolo introducendo altre definizioni. Io penso che, in questo momento, non siamo pronti a gestire una struttura come l'ICEE, così come non siamo pronti in altri ambiti. Visto il lavoro enorme che c'è da fare, dare mandato esclusivamente all'Ufficio Tributario è, a mio parere, eccessivo. Credo che la questione dei conti correnti interni sia stata superata, ma è giusto che vengano considerati anche i contratti di locazione e i beni mobili, che fanno parte del patrimonio complessivo.

Segretario di Stato Andrea Belluzzi: Premesso che non sono per raccogliere l'emendamento, però vi invito a valutarlo, perché sicuramente ne trarremo materiale utile per la redazione del regolamento

relativo all'applicativo. Su alcuni di questi passaggi, infatti, è bene chiarire che l'impianto dell'ICEE tiene conto, anche con la Funzione Pubblica, di due aspetti: da un lato, l'Ufficio Tributario a cui si riconosce la capacità di svolgere i controlli e gli strumenti che la legge già mette a sua disposizione; dall'altro, il fatto che verranno fornite all'Ufficio Tributario le risorse necessarie per gestire l'intero sistema. In questo modo si dà a un ufficio unico la responsabilità della gestione, mentre per quanto riguarda l'alimentazione dei dati e gli aspetti regolamentari, mi rifaccio a ciò che ha detto lei prima, Commissario: sicuramente i vostri contributi verranno tenuti in considerazione. Alcuni dei passaggi che avete richiamato oggi andranno nei decreti, altri nei regolamenti, che avranno comunque una sede di confronto. Quindi, lo spirito è lo stesso: nel regolamento vedremo se troverete recepita qualche proposta che, attraverso questo emendamento, avete avanzato. Ribadisco però che, così come presentato, sono per respingere l'emendamento.

Art.14 — Trattamento dei dati e misure di sicurezza (approvato con 9 voti favorevoli)

Emendamento modificativo proposto dal Governo (approvato con 9 voti favorevoli)

Emendamento modificativo del comma 4 proposto da Rete (approvato con 10 favorevoli e 1 contrario)